

DECRETO n. 421 del 20 maggio 2022.

Approvazione del Piano regionale dei controlli REACH-CLP 2022.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

VISTO l'art. 7, c. 1, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 1991/155/CEE, 1993/67/CEE, 1993/105/CEE e 2000/21/CE;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante "*Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell'all. I;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e s.m.i;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (*Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures*) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);

VISTO l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, recante "*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 "Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza" che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

VISTA l'Intesa sancita nella seduta del 06.08.2020 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025;

VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11, per il recepimento dell'accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per

- l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all'art. 2 individua l'Autorità Competente Regionale;
- VISTI in particolare i punti f) e g) dell'all. I al Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374 del 22.07.11 con cui l'Autorità Competente Regionale coordina le attività di controllo in materia di REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 621 del 3/03/2022 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 92 del 24/02/2022, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute all'Ing. Mario La Rocca;
- VISTO il D.A. n. 1027 del 12 novembre 2020 con il quale è stato recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025;
- VISTO il D.A. n. 1438 del 23/12/2021 con il quale è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;
- VISTO il Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - anno 2022 del 18 febbraio 2022;
- VISTO il verbale della riunione del Gruppo di Coordinamento Regionale REACH tenutasi in data 6 maggio 2022, nel corso della quale è stato discusso e approvato il Piano Regionale dei Controlli REACH per l'anno 2022;
- RITENUTO, avendone condiviso i contenuti, di dover procedere all'approvazione del Piano stesso;

DECRETA

- Art. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e trascritte, è approvato l'allegato Piano Regionale dei Controlli REACH e CLP per il 2022, che fa parte integrante del presente decreto.
- Art. 2 - L'Autorità Competente Regionale provvede alla realizzazione del Piano 2022 sul territorio regionale avvalendosi del Gruppo di Coordinamento Regionale e degli Ispettori REACH che operano all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP.
- Art. 3 - L'Autorità Competente Regionale dispone la notifica del presente atto all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della pubblicazione on line e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 maggio 2022.

LA ROCCA

**PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH)
E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)**

ANNO 2022

Il presente Piano è stato predisposto a seguito della pubblicazione Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2022 con la collaborazione di tutti gli ispettori REACH ed è stato approvato dal Gruppo di coordinamento.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Suppl. Ordinario n.15).

Nel presente Piano è previsto il controllo dei prodotti Biocidi, ma limitatamente ai controlli di cui agli artt. 69 e 70 del BPR (Regolamento UE n. 528/2012)

Il presente piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano regionale di prevenzione 2020-2025.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

- Target group Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi; disgorganti; prodotti fitosanitari, prodotti biocidi, prodotti fertilizzanti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC)

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese individuate dall'Autorità competente nazionale di seguito «ACN REACH-CLP» secondo le informazioni fornite dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche di seguito «ECHA»
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell'Autorità, che esegue il controllo

- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base regionale, ASP e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveneni (CAV)
- Flussi informativi INAIL
- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH delle Regioni e delle Province autonome REACH-CLP secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH
- Articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)

1.3 - Obiettivi del controllo

- Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, in:
- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione di ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH) Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
- Verifica della conformità delle (e)SDS (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)

- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro il 31 marzo 2023 la Regione Sicilia trasmette all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2022 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

CONTROLLO ANALITICO

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alla Tabella A dell'allegato 2 del Piano Nazionale dei Controlli con priorità ai seguenti settori riportati nella Tabella 2 per il controllo delle restrizioni:

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23/Nichel-27/Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43	Articoli tessili e in pelle

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese operanti nel territorio di competenza delle Aziende Sanitarie Provinciali
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese segnalate da stakeholders.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base ASP e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveneni (CAV)
- Flussi informativi INAIL
- Elenco imprese trasmesse dall'ACN REACH-CLP
- Registri e archivi di rilevanza ambientale

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2 del Piano Nazionale dei Controlli in riferimento alla Tabella A dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Le sostanze, miscele e articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il 31 marzo 2023 la Regione Sicilia trasmette all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2022 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6 del PNC/2022.

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

L'Autorità per i controlli REACH della Regione Sicilia darà riscontro per l'anno 2022 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione Sicilia o Provincia autonoma, da un'Autorità competente per altre normative e/o dai CAV, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

L'Autorità per i controlli REACH della Regione Sicilia programma per l'anno 2022 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

La Regione Sicilia comunica, entro il 31 marzo 2022, all'ACN REACH-CLP, coerentemente con l'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Suppl. Ordinario n. 15), concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati.

La suddetta quantificazione deve essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione Sicilia ne quantifica il valore numerico. L'Autorità per i controlli REACH della Regione Sicilia garantisce gli obiettivi quantitativi fissati dal Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 e/o altri documenti programmatici della Regione Sicilia fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.



5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
 - b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
 - c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
 - d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
 - e. Le ispezioni sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni di cui al punto d), formato negli specifici corsi istituzionali.
 - f. Le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo di cui all'allegato 1 del PNC/2022, in linea con quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli (il campionamento della sostanza può intendersi anche negli ambienti di vita e di lavoro) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
 - g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite con il coordinamento dell'ACN REACH e CLP.
 - h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.
- In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra Servizio sanitario regionale e Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2023 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2022.

7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

L'Autorità per i controlli REACH della Regione Sicilia può eseguire nel corso dell'anno 2022, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo, quali, ad esempio attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione.

Entro il 31 marzo 2023 l'Autorità per i controlli REACH della Regione Sicilia trasmette all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2022 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Tutta l'attività di controllo sarà supportata sia sul piano organizzativo che sul piano esecutivo da: incontri mensili tra gli ispettori REACH, corsi di aggiornamento ed eventi informativi.



In particolare sono previsti:

- almeno 9 incontri su 12 annuali
- almeno 2 eventi formativi
- almeno 9 eventi informativi

8. ALTRE INFORMAZIONI

Si riporta di seguito l'elenco dei Laboratori ufficiali di controllo in Regione Sicilia per le attività analitiche programmate per l'anno 2022 sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP:

- Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell'ASP di Palermo
- Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Enna

La tabella 1, allegata al presente piano, riporta l'attività programmata dal gruppo di coordinamento per l'anno 2022 contenente:

- Il numero di controlli programmati per ogni ASP suddivisi per tipologia, obblighi, metodologie
- il numero di controlli totali
- le attività a supporto, quali gli eventi informativi e i corsi di formazione.



Tab. 1

REGIONE SICILIA - Assessorato della Salute - DASOE - Serv. 1			
Piano Regionale Controlli REACH, CLP, Biocidi - ANNO 2022			
n. Imprese da ispezionare	45		
n. Controlli documentali	Obblighi	Metodologia Indicativa	N. Controlli
	Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36) o Art. 70 BPR per i Biocidi	Verifica di almeno uno degli obblighi di informazione di cui ai titoli II e IV del REACH (Riferimento ad almeno 1 dei seguenti REF: REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10)	N. 1 Controllo biocidi per ogni ASP
			N. 1 Controllo Fitofarmaci per ogni ASP
	Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP) o Art. 69 BPR per i biocidi	REF-6	N. 1 Controllo biocidi per ogni ASP
	Totale controlli documentali regionali		27
n. Controlli analitici	Analita	Matrice	N. Campioni
	Ammine aromatiche/Coloranti azoici	Tessile/cuolo	n. 1 campione per ogni ASP (1 det. Analitica)
	Nichel, Cadmio, Piombo	Bigiotteria	n. 1 campione per ogni ASP (3 det. Analitiche)
	Totale campioni		18
	Totale controlli analitici regionali		36
n. Corsi formativi	n. 1 corso regionale di ricaduta REF 10 + n. 1 corso regionale di aggiornamento per ispettori Reach		
n. Eventi informativi	N. 9 Eventi informativi REACH/CLP/Biocidi		

(2022.21.1002)102